

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p>N. 22 data 24/02/2012</p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201 CONVERTITO CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214</p>
---	--

### IL SINDACO

**PREMESSO che:**

- con l'Ordinanza Sindacale n. 67 del 28 ottobre 2011 sono stati disciplinati gli orari degli esercizi commerciali e determinate le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l'anno 2012;
- con l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 21 aprile 2011 sono stati disciplinati anche gli orari di apertura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegati ed equiparati nonché delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento;

**DATO ATTO** che il settore del commercio al dettaglio e quello della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

**CONSIDERATO** in particolare che la regolamentazione introdotta dal D.lgs 114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

**RICHIAMATI:**

- il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111;
- la Circolare del MISE n. 3644/C del 28 ottobre 2011;
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

**RICHIAMATA** in particolare la lettera d-bis) del citato art. 3, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006, introdotta dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111 e modificata dal D.L. 6 dicembre 2011 n.

201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede che le attività commerciali, così come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

*"d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";*

**CONSIDERATO** che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli Enti Locali;

**SENTITI** i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti nella riunione del 24/02/2012;

**VISTA** la normativa sopracitata;

**VISTO** l'art. 50 - comma 7 - del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **PRENDE ATTO**

che relativamente alle attività commerciali come individuate dal D.Lgs 114/98 e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande come individuate nella legge 287/1991 vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa e devono, pertanto, intendersi abrogati i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Gli esercenti rendono noto, comunque, per informazione agli utenti, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione;

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche:

- agli imprenditori agricoli, singoli o associazioni, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli in sede fissa;
- alle attività artigianali operanti nel settore alimentare quali rosticcerie, friggitorie, pizzerie da asporto, pasticcerie e agli esercizi che effettuano in modo prevalente od esclusivo la vendita di dolci e gelati;
- alle attività di acconciatore, di estetista e di centri abbronzatura-solarium.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di:

- vendita e somministrazione di bevande alcoliche previste, in particolare, dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120 e s.m.i. e dalle ordinanze sindacali n. 98 del 22 giugno 2009 e n. 50 del 18 giugno 2010;
- rispetto dei valori limite di emissione previsti dal Piano comunale di zonizzazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/1997.

E' fatta salva la facoltà del Comune di adottare, in conformità a quanto indicato al punto 4 della circolare ministeriale 3644/C del 28/10/2011, provvedimenti formali di limitazione agli orari di apertura e chiusura degli esercizi per specifiche esigenze di pubblica sicurezza, specie connesse al consumo di alcolici.

Si intende abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale del Comune e trasmessa agli organi di vigilanza.

Avverso il presente atto che è immediatamente esecutivo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione da parte di chi vi abbia interesse oppure entro 120 giorni proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Data, 24/02/2012

  
IL SINDACO  
Giovanni Gaspari